Scheda de il commerci@lista Job Act: DIS-CoLL

scritto da goal | 30 Settembre 2015

di Graziano Vezzoni*

D.Lgs n.22/2015

DIS-COLL:

La Dis-Coll avrà la funzione di fornire un sostegno al reddito.

Decorrenza:

A decorrere dal 1 maggio 2015.

Destinatari:

Sono destinatari della Dis-Coll i collabora- tori coordinati e continuativi, anche a pro- getto, che perderanno involontariamente la propria occupazione. Sono esclusi gli amministratori ed i sindaci iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.

Requisiti:

La Dis-coll è riconosciuta ai lavoratori che:

- Siano in stato di disoccupazione;
- possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
- possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di co.co/co.co.pro di almeno un mese e che abbia dato luogo a un reddito

almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

Importo:

L’importo dell’assegno è rapportato al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati relativo all’anno in cui si è verificata la cessazione del lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione o fra- zione di essi. Per l’anno 2015 se l’importo è pari o inferiore a € 1.195 (tale cifra verrà annualmente rivalutata sulla base della varia- zione dell’indice Istat) la Dis-Coll è pari al 75% della retribuzione mensile. Nel caso in cui la retribuzione mensile sia superiore a €

1.195 l’indennità Dis-Coll sarà pari al 75% del predetto importo incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L’importo massimo mensile comunque non potrà superare € 1.300. L’importo si riduce de 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del 4 mese.

Durata:

La Dis-Coll è corrisposta mensilmente, per un numero di mesi pari alla metà delle mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1 gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento. L’indennità non può in ogni caso superare i 6 mesi.

Domanda e decorrenza:

La domanda dovrà essere presentata all’Inps in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rap- porto di lavoro. La Dis-Coll spetta a de- correre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di

presentazione della domanda.

Condizione:

L’erogazione dell’indennità è condizionata dalla permanenza dello stato di disoccupazione e alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.

Compatibilità con il lavoro autonomo o d’impresa individuale:

L’indennità Dis-Coll è anche compatibile con il lavoratore che intraprende un’attività di lavoro autonomo o d’impresa individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione. Il lavoratore deve comunicare all’Inps, entro 30 giorni, l’inizio della nuova attività comunicando anche il reddito presunto.

Decadenza:

Il lavoratore decade dalla Dis-Coll nei seguenti casi:

- perdita dello stato di disoccupazione;
- inizio di un’attività lavorativa subordinata di durata superiore a 5 giorni; se il contratto di lavoro subordinato è di durata inferiore a 5 giorni l’indennità è sospesa d’ufficio, e riprenderà al termine del periodo di

**ODCEC di Lucca*